

**Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

**Art. 64**

*(Assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni)*

**1.** L'Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per le spese di lavoro straordinario degli uffici comunali e per le altre spese anticipate dai comuni, eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

**a)** 2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;

**b)** 2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;

**c)** 2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.

**2.** In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a copertura delle spese anticipate dai comuni anche per il primo turno delle elezioni provinciali. L'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.

**3.** Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

(1)

**4.** In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni comunali e circoscrizionali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 viene proporzionalmente ridotta.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 26/2012